

Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2015, n. 17-2597

Regolamento (UE) n. 1308/2013 e s.m.i., art. 50. Misura investimenti. Approvazione delle disposizioni attuative 2015-2018 della misura inserita nel programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo 2014-2018.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999.

Il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), abroga il regolamento (CE) n. 479/2008, incorporando il testo del regolamento (CE) n. 479/2008 nel regolamento (CE) n. 1234/2007.

In particolare l'articolo 103 duovicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 istituisce la misura investimenti nell'ambito del programma nazionale di sostegno, previsto all'art. 103 duodecies del medesimo regolamento, presentato da ciascuno Stato Membro e riferito nel primo quinquennio agli esercizi finanziari dal 2009 al 2013.

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, dispone in merito all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e all'articolo 50 ripropone la misura investimenti, come sostegno per le imprese che intendono migliorare i loro risultati economici.

Il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 reca le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli del settore vitivinicolo.

Il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, reca modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo.

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 reca disposizioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca disposizioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 568/2012 della Commissione del 28 giugno 2012 modifica il regolamento (CE) n. 555/2008, stabilendo le disposizioni e le prescrizioni specifiche per la presentazione dei progetti dei programmi di sostegno per il nuovo periodo di programmazione 2014-2018. Tale periodo di programmazione si riferisce alle campagne vitivinicole 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018.

Il programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo è stato presentato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali alla Commissione dell'Unione Europea il I marzo 2013 (prot. n. 1834 DG PIUE) e successivamente è modificato a seguito delle richieste della Commissione stessa e inviato il 22 maggio 2013 (prot. n. 3576 DG PIUE).

Nella scheda Misura G – Investimenti, di cui l'articolo 103 duovicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 (ora articolo 50 del regolamento (UE) n. 1308/2013), allegata al programma nazionale di sostegno, vengono definiti i beneficiari, gli ambiti degli investimenti finanziabili e l'entità dell'aiuto.

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 202/2013 della Commissione dell'8 marzo 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno e gli scambi con i paesi terzi nel settore vitivinicolo, semplifica i controlli amministrativi ed in loco da effettuare sulle domande presentate nell'ambito della misura investimenti, applicando mutatis mutandis l'articolo 24, paragrafi 1, 2, 3 e 6 e l'articolo 26, paragrafi 1 e 2 del regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.

Il decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (di seguito DM) 4 marzo 2011, n. 1831 e s.m.i. reca disposizioni nazionali, applicative dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione, relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo per quanto riguarda la misura investimenti. L'allegato 1 dello stesso DM, come da ultimo modificato dal Decreto ministeriale 22 aprile 2015, n. 2634, definisce per ciascuna Regione le operazioni finanziabili con la misura investimenti nel rispetto del principio di demarcazione con le operazioni finanziabili con le misure di sostegno dello sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

Il citato Decreto ministeriale n. 1831/2011, come da ultimo modificato dal Decreto ministeriale n. 2634/2015, prevede che la Regione Piemonte conceda un sostegno per punti vendita aziendali, purché non ubicati nelle unità produttive (cosiddetti punti vendita extra-aziendali), comprensivi di sale degustazioni, investimenti materiali per l'esposizione e la vendita dei prodotti vitivinicoli compresa la degustazione.

L'operazione individuata e riportata nelle disposizioni ministeriali è coerente con i criteri di demarcazione e complementarietà definiti nel capitolo 14 "Informazioni sulla complementarietà" sezione 14.1.1 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte per il periodo 2014-2020.

L'art. 2, comma 6, del DM 4 marzo 2011, n. 1831 e s.m.i. determina che le Regioni adottino i provvedimenti utili per l'applicazione della misura investimenti, eventuali ulteriori condizioni di ammissibilità e/o di esclusione dal contributo, nonché specifici criteri di priorità.

L'art. 2, comma 7, determina che il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali verifichi la conformità degli atti regionali alla normativa comunitaria, formulando eventuali osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse e che le Regioni, dopo aver inviato al Ministero i propri atti regionali, possono, sotto la propria responsabilità, dare applicazione alla misura investimenti senza attendere il decorso del termine previsto di 30 giorni.

Si ritiene opportuno approvare in conformità al DM 4 marzo 2011, n. 1831 e s.m.i. le disposizioni attuative della misura investimenti, prevista dal programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo 2014-2018, per le campagne vitivinicole dal 2015/2016 al 2017/2018, prevedendo un eventuale successivo adeguamento del presente atto, qualora fosse giudicato dal Ministero non conforme alla normativa comunitaria con provvedimento di Giunta regionale.

Tali disposizioni sono allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1).

Si evidenzia che i finanziamenti comunitari necessari non transitano sul bilancio regionale.

Si evidenzia inoltre che la dotazione annuale delle risorse per la misura, previste dal Programma nazionale di sostegno del Settore vitivinicolo 2014-2018, viene definita con Decreto Ministeriale con cui si ripartiscono le risorse per Regione e per misura. Tale ripartizione per singola misura può essere successivamente rimodulata dalla Regione con successiva deliberazione.

Si dà atto che per l'attuazione della presente misura per l'anno finanziario 2016 sono state destinate risorse pari a 1.162.066,11 Euro con D.G.R. n. 15-2148 del 28 settembre 2015.

Il Settore Produzioni agrarie e zootecniche della Direzione Agricoltura provvederà con propri atti a definire, d'intesa con Agea in qualità di Organismo pagatore, le procedure necessarie all'apertura delle domande, le scadenze e le disposizioni specifiche, operative e procedurali, necessarie per l'applicazione della misura oggetto del presente atto.

Considerato che la D.G.R. n. 83-3593 del 19 marzo 2012 ha disposto che il procedimento per la presa d'atto dell'elenco informatico delle domande presentate e per l'approvazione delle domande ammissibili e della graduatoria per l'assegnazione di contributi relativi alla misura, si concluda nel termine di 90 giorni a partire dal giorno successivo al termine per la consegna delle domande di aiuto in formato cartaceo. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Colture Agrarie.

Sono state consultate per via telematica le Organizzazioni professionali agricole e cooperativistiche in data 20 novembre 2015. Le osservazioni pervenute sono conservati agli atti del Settore Produzioni agrarie e zootecniche.

In applicazione dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), che prevede la pubblicazione dei provvedimenti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, il presente atto sarà pubblicato nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" del sito ufficiale della Regione.

Tutto ciò premesso la Giunta Regionale unanime,

delibera

1. di approvare le disposizioni attuative della misura investimenti, prevista dal programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo 2014-2018, per le campagne vitivinicole dal 2015/2016 al 2017/2018, ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (CE) 555/2008, secondo le modalità e condizioni stabilite dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 4 marzo 2011, n. 1831 e s.m.i.;
2. che tali disposizioni attuative sono contenute nell'allegato 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di prevedere un eventuale successivo adeguamento del presente atto da effettuarsi con provvedimento di Giunta regionale, qualora fosse giudicato dal Ministero non conforme alla normativa comunitaria;
4. di rinviare a successivi appositi atti del Settore Produzioni agrarie e zootecniche della Direzione Agricoltura, d'intesa con Agea in qualità di Organismo pagatore, la definizione delle procedure necessarie all'apertura delle domande, le scadenze e le disposizioni specifiche, operative e procedurali, necessarie per l'applicazione della misura;
5. di confermare che, ai sensi della D.G.R. n. 83-3593 del 19 marzo 2012, il procedimento per la presa d'atto dell'elenco informatico delle domande presentate e per l'approvazione delle domande ammissibili e della graduatoria per l'assegnazione di contributi relativi alla misura, si conclude nel

termine di 90 giorni a partire dal giorno successivo al termine per la consegna delle domande di aiuto in formato cartaceo;

6. di individuare, come responsabile dei procedimenti di competenza dell'Amministrazione regionale, il responsabile del Settore Produzioni agrarie e zootecniche della Direzione Agricoltura;

7. di dare atto che i fondi per l'attuazione della presente misura per l'anno finanziario 2016 sono pari a 1.162.066,11 euro ripartiti con D.G.R. n. 15-2148 del 28 settembre 2015, sono esclusivamente comunitari e non transitano sul bilancio regionale;

8. di dare atto, inoltre, che per i prossimi anni finanziari le risorse saranno ripartite con successive deliberazioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)

Allegato

Disposizioni attuative della misura investimenti, prevista dal programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo 2014-2018, per le campagne vitivinicole dal 2015/2016 al 2017/2018.

Indice

Premessa.....	2
Riferimenti.....	2
Beneficiari	2
Presentazione delle domande di aiuto.....	3
Localizzazione	3
Tipologia degli investimenti ammissibili	3
Spese ammissibili	3
Agevolazioni previste	4
Limite di spesa per gli investimenti	4
Risorse finanziarie	4
Requisiti (condizioni) di ammissibilità	4
Condizioni di esclusione	4
Definizione di punteggi e criteri di priorità	4
Graduatoria	5
Inizio e decorrenza degli investimenti ammissibili	6
Controlli.....	6
Varianti.....	6
Pagamento.....	6
Obblighi.....	6
Durata impegni.....	6
Demarcazione con PSR.....	7
Ricorsi	7
Istruzioni operative.....	7
Rinvio	7

Premessa

Le presenti disposizioni attuative si riferiscono alla misura investimenti, di cui all'art. 50 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e s.m.i., recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti.

Detta misura concede un sostegno per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino. Tali investimenti sono diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa e il suo adeguamento alle richieste di mercato e ad aumentare la competitività e riguardano la produzione o la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza energetica globale nonché trattamenti sostenibili.

Le presenti disposizioni, in linea con il programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo, sono valide fino alla fine dell'esercizio finanziario comunitario 2018.

Riferimenti

La misura investimenti è disciplinata da:

- regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti (regolamento unico OCM);
- regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, relativo all'organizzazione comune del mercato, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 e che abroga il regolamento (CE) n. 479/2008;
- regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli del settore vitivinicolo;
- regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;
- regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 recante disposizioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca disposizioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
- regolamento di esecuzione (UE) n. 202/2013 della Commissione dell'8 marzo 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno e gli scambi con i paesi terzi nel settore vitivinicolo;
- programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo (di seguito PNS), presentato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali alla Commissione dell'Unione Europea il 1 marzo 2013 (prot. n. 1834 DG PIUE) e successivamente modificato a seguito delle richieste della Commissione stessa e inviato il 22 maggio 2013 (prot. n. 3576 DG PIUE);
- decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (di seguito DM) 4 marzo 2011, n. 1831 e s.m.i. recante disposizioni nazionali, applicative dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione, relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo per quanto riguarda la misura investimenti;
- circolari di Agea Coordinamento;
- circolari dell'Organismo Pagatore (di seguito OP) AGEA.

Beneficiari

Possono accedere ai benefici della presente misura, in forma singola o associata, le persone fisiche o giuridiche cui compete l'onere finanziario degli investimenti.

Tali soggetti possono accedere agli aiuti qualora la loro attività sia:

- la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- l'affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- in via prevalente, l'elaborazione l'affinamento ed il successivo confezionamento del vino acquistato, ai fini della sua commercializzazione;

limitatamente alle seguenti categorie:

- microimprese, piccole e medie imprese così come definite ai sensi dell'articolo 2, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 operanti nella filiera vitivinicola;
- imprese intermedie cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro.

Presentazione delle domande di aiuto

La domanda per beneficiare dell'aiuto viene presentata all'OP Agea secondo le modalità applicative stabilite dalla stessa.

Ogni beneficiario (in caso di progetti presentati da aziende in forma associata, il beneficiario è identificato con il capofila) può presentare una sola domanda per campagna vitivinicola per investimenti di durata annuale.

Le istruzioni operative per la presentazione delle domande sono definite con successivo atto dirigenziale del competente Settore della Regione Piemonte (Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche della Direzione Agricoltura) d'intesa con l'OP Agea.

Localizzazione

Gli investimenti devono essere localizzati nel territorio del Piemonte e nei paesi esteri aderenti all'UE.

Per analoghi investimenti localizzati nel territorio nazionale, diverso dal Piemonte, occorre riferirsi ai bandi che vengono aperti in ciascuna Regione che possono essere finanziati attraverso il PSR o il programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo.

Tipologia degli investimenti ammissibili

Le operazioni ammissibili, definite in coerenza con i criteri di demarcazione e complementarità stabiliti nel capitolo 14 "Informazioni sulla complementarità" sezione 14.1.1 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte per il periodo 2014-2020, sono le seguenti:

1. punti vendita aziendali, purché non ubicati nelle unità produttive (cosiddetti punti vendita extra-aziendali), comprensivi di sale degustazioni, investimenti materiali per l'esposizione e la vendita dei prodotti vitivinicoli compresa la degustazione.

Gli investimenti finanziati devono rispettare le norme comunitarie applicabili al tipo di investimento considerato.

Spese ammissibili

In riferimento agli investimenti di cui sopra sono ammissibili spese:

- di natura edilizia (costruzione, ristrutturazione, riattamento di fabbricati);
- acquisto di impianti, attrezzature fisse e macchinari per l'esposizione, la degustazione e la commercializzazione del prodotto;
- acquisto di elementi di arredo per i punti vendita aziendali purché non ubicati all'interno delle unità produttive, comprensivi di sale di degustazione;
- acquisto di strumentazioni di controllo e di apparecchiature informatiche (personal computer, stampanti, fax) e dei relativi programmi e piattaforme a servizio dei punti vendita extra-aziendali.

Agevolazioni previste

Il sostegno per gli investimenti realizzati da micro, piccole o medie imprese è concesso nel limite massimo del 40% della spesa effettivamente sostenuta.

Tale limite è ridotto al 20% della spesa effettivamente sostenuta qualora l'investimento sia realizzato da una impresa classificabile come intermedia (o da un raggruppamento di imprese nel quale sia inclusa un'impresa classificabile come intermedia) ovvero che occupi meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia inferiore ai 200 milioni di euro per la quale non trova applicazione il titolo 1, articolo 2, paragrafo 1 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE.

Limite di spesa per gli investimenti

Spesa massima ammissibile: euro 350.000.

Spesa minima ammissibile: euro 20.000.

Risorse finanziarie

Il riparto annuale delle risorse per la misura previste dal PNS 2014-2018 sarà definito con successive deliberazioni della Giunta Regionale.

Requisiti (condizioni) di ammissibilità

Alla data di presentazione della domanda i soggetti interessati (compresi tutti quelli facenti parte del raggruppamento di imprese) devono:

- aver costituito e validato il proprio fascicolo aziendale nell'anagrafe agricola unica del Piemonte,
- essere in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia vitivinicola in particolare con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al regolamento (CE) n. 436/2009 e s.m.i..

Condizioni di esclusione

Ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1308/2013, non può essere concesso un sostegno a imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e a soggetti inaffidabili ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014.

Non sono ammessi a contributo investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici, a qualunque titolo erogati, ovvero che si configurino come investimenti di mera sostituzione di beni preesistenti, che non comportino un miglioramento degli stessi in termini di aumento della capacità di produzione o della modifica della natura della produzione o della tecnologia utilizzata.

Verranno stabiliti con atti successivi dal competente Settore della Regione Piemonte criteri di valutazione del progetto e dell'impresa al fine di valutare il rispetto dei criteri sopradetti e la sostenibilità e ragionevolezza delle spese proposte.

Non sono ammissibili a contributo le seguenti categorie di spese:

- a) IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme;
- b) acquisto di terreni.

Definizione di punteggi e criteri di priorità

La valutazione della domanda sarà espressa attraverso l'assegnazione di punteggi che saranno attribuiti:

- all'azienda o a ognuna delle aziende facenti parte il raggruppamento di aziende;
- al progetto presentato dall'azienda o dal raggruppamento di aziende.

I punteggi assegnati saranno i seguenti:

- Punteggi relativi ad ognuna delle aziende che presenta il progetto di investimento

a) Produzione di DOP

Il punteggio viene attribuito in base al numero di vini a DOP prodotti (trasformati in azienda), ricavato dalla dichiarazione obbligatoria di vendemmia produzione e rivendicazione DO della campagna precedente a quella in corso.

Punteggio: 1 punto per ogni vino a DOP prodotto (non verranno prese in considerazione diverse tipologie della stessa DO).

b) Giovani

Imprese che hanno come legale rappresentante un giovane di età inferiore a 40 anni al momento di presentazione della domanda.

Punteggio: 2.

- Punteggi relativi al progetto presentato

c) Numero di aziende coinvolte

Il punteggio viene attribuito in base al numero di aziende facenti parte del progetto di investimento. Punteggio: 1 punto per ogni azienda.

d) Estensione territoriale

Il punteggio viene attribuito in base al numero di province piemontesi coinvolte nel progetto di investimento, facendo riferimento all'ubicazione dei loro stabilimenti principali, come riportato nella dichiarazione obbligatoria di vendemmia produzione e rivendicazione DO.

NUMERO PROVINCE	PUNTEGGIO
2 province	5 punti
3 province	10 punti
4 province	15 punti
5 province	20 punti
6 province	25 punti
7 province	30 punti
8 province	50 punti

Il punteggio finale della domanda di aiuto sarà dato dalla somma dei punteggi attribuiti nelle due categorie (aziende e progetto), ovvero la somma dei punteggi ottenuti da ciascuna azienda facente parte del raggruppamento e del punteggio ottenuto dal progetto.

I richiedenti (ovvero ogni domanda presentata da aziende in forma singola o associata), a parità di punteggio, saranno ordinati nella graduatoria in base al numero di aziende partecipanti al progetto, in ordine decrescente, in subordine, in base al numero di province coinvolte nel progetto e, qualora permanesse la parità alla data e ora di trasmissione telematica della domanda di aiuto.

I requisiti atti all'assegnazione dei punteggi, al pari di quelli di ammissibilità del presente allegato, devono essere posseduti all'atto della presentazione della domanda, devono essere verificabili nel corso dell'istruttoria e devono permanere fino alla data dell'accertamento in loco da parte dei soggetti preposti al controllo, salvo il requisito dell'età.

Graduatoria

Con successivi atti del competente Settore della Regione Piemonte verrà approvata la graduatoria. In considerazione del tasso di rinunce/risparmi registrato nelle campagne precedenti di attuazione della misura, al fine di allocare la totalità delle risorse disponibili, annualmente verranno ammesse a finanziamento domande per un importo entro un massimo del 120% della dotazione finanziaria

disponibile al momento dell'approvazione della graduatoria (non verrà in ogni caso ammessa a finanziamento la domanda che si troverà a cavallo del sopra citato limite del 120%).

A tale esposizione (overbooking) ovvero la maggiorazione del 20% si farà fronte mediante le economie derivanti dalla stessa misura, da altre misure del Programma Nazionale di Sostegno (sia a livello regionale che nazionale) e, qualora non sufficienti, mediante i fondi disponibili nella dotazione finanziaria regionale della campagna successiva.

Tale pratica di overbooking non verrà applicata nella campagna 2017/2018 in quanto ultimo anno di programmazione del PNS.

Inizio e decorrenza degli investimenti ammissibili

Sono ammessi al contributo gli investimenti realizzati dopo la data di presentazione della domanda, qualora ritenuti ammissibili, ad eccezione delle spese indicate alle lettere a) e b) del capitolo "Condizioni di esclusione".

Le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione delle domande ammissibili a finanziamento.

Gli investimenti realizzati dopo la presentazione della domanda, prima dell'approvazione della stessa e del suo inserimento nella graduatoria in posizione utile al finanziamento, sono realizzati a rischio dei richiedenti.

Le operazioni contemplate nella domanda devono essere realizzate entro il termine stabilito dalle circolari di Agea e, comunque, in tempo utile per consentire l'effettuazione del controllo in loco e la successiva erogazione dell'aiuto.

I medesimi termini dovranno essere rispettati anche da parte dei beneficiari che potrebbero essere finanziati con le risorse della campagna successiva, come definito nel paragrafo "Graduatoria".

Controlli

I controlli vengono effettuati conformemente a quanto definito d'intesa tra la Regione Piemonte e Agea, nonché in applicazione delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali relative al potenziale produttivo viticolo.

Varianti

Non sono consentite varianti ai progetti di investimento ammessi a finanziamento.

Pagamento

L'erogazione dell'aiuto, deve avvenire entro la fine dell'esercizio finanziario comunitario in cui è stata presentata la domanda.

L'aiuto è versato solo dopo l'effettiva realizzazione dell'investimento globale proposto e dell'effettuazione del controllo in loco di tutti gli interventi contenute nella domanda.

Obblighi

Le operazioni per le quali è richiesto il contributo devono rispettare l'obiettivo del rendimento globale dell'impresa di cui ai regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (CE) n. 555/2008.

I vincoli si intendono trasferiti ai subentranti in caso di variazione del soggetto beneficiario.

I contributi sono revocati qualora il soggetto beneficiario:

1. non realizzi totalmente l'intervento o non rispetti le modalità e i tempi di realizzazione stabiliti;
2. non raggiunga la finalità per la quale i contributi sono stati concessi;
3. non osservi le prescrizioni e gli impegni assunti, anche relativamente ad anni successivi alla liquidazione del contributo.

In caso di revoca del contributo si procede al recupero delle somme percepite indebitamente secondo le disposizioni di Agea.

Durata impegni

Gli investimenti che beneficiano delle risorse della presente misura sono assoggettati ai seguenti vincoli:

- destinazione d'uso, ossia il bene deve mantenere interamente la natura e le finalità specifiche per le quali è stato realizzato;

- divieto di alienazione, cessione, trasferimento a qualsiasi titolo del bene oggetto di contributo (salvo casi di variazione del soggetto beneficiario).

La durata dei suddetti impegni è pari a 5 anni.

Demarcazione con PSR

Le operazioni di cui al capitolo “Tipologia degli investimenti ammissibili” sono definite in coerenza con il Decreto Ministeriale che approva le linee di demarcazione nell’ambito della misura investimenti e con il principio di demarcazione stabilito nel Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2020.

Ricorsi

I provvedimenti di diniego, sospensione e revoca delle istanze saranno comunicati a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), con obbligo di motivazione. La comunicazione indicherà gli organi ai quali è possibile presentare ricorso.

Istruzioni operative

Il bando è emanato e gestito dal competente Settore della Regione Piemonte.

Con successivi atti dello stesso Settore verranno fissate, d’intesa con l’Organismo pagatore competente, istruzioni operative relative alle procedure di controllo e alla gestione del flusso di informazioni e quant’altro necessario per l’operatività del bando.

Rinvio

Per quanto non previsto si fa riferimento al programma nazionale di sostegno, ai regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (CE) n. 555/2008 e s.m.i., al DM, al manuale delle procedure dell’OP Agea e comunque ad ogni altra normativa applicabile in materia.